



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98
Indirizzo Internet: www.lnd.it e-mail: crLnd.sicilia01@figc.it



STAGIONE SPORTIVA 2011/2012

COMUNICATO UFFICIALE N° 125/C.D.T. 5

DEL 25 OTTOBRE 2011

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

1.1. Decisioni della Commissione Disciplinare

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Roberto Vilardo e Prof. Ugo Caldarella, Componenti, con l'assistenza del Sig. Giovanni Griffo, Segretario, si è riunita il giorno 25 Ottobre 2011 ed ha assunto le seguenti decisioni:

APPELLI

PATERNO' 2011 (Ct) avverso la sanzione sportiva di perdita della gara per 0-3 nonché ammenda di €.300,00 a carico della società – gara Promozione gir.D Paternò 2011- Priolo Calcio – Comunicato Ufficiale 55 LND del 15/09/2011
Procedimento 01/A

La società Paternò 2011 ha formulato espressa richiesta di invio degli atti di gara in epigrafe, preannunciando rituale ricorso avverso i provvedimenti sanzionatori a suo carico.

La Commissione Disciplinare Territoriale, ritenuto che la formulazione di espressa richiesta di presa visione e/o invio degli atti ufficiali della gara a seguito della quale sono scaturiti i provvedimenti che si intendono impugnare comporta il contestuale versamento della tassa al momento del gravame (art. 36 comma 6 CGS), ha tuttavia rilevato che non è stato dato alcun seguito al preannuncio di reclamo inoltrato dalla società Paternò 2011.

P.Q.M.

In applicazione dell'art. 33 comma 8 CGS, dispone a carico della società Paternò 2011 l'addebito della dovuta tassa reclamo pari a € 130,00=

A.S.D ATLETICO CATANIA (Ct) avverso squalifica per otto gare del calciatore Signorelli Pasquale e per sei gare del calciatore Privitera Santo - Gara Campionato Eccellenza Taormina – Atletico Catania del 02/10/2011 – C.U. n.89 del 06.10.2011
Procedimento 09/A

Con tempestivo ricorso a questa Commissione Disciplinare la società ASD Atletico Catania, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale di cui in oggetto.

In particolare la società appellante, pur ammettendo i fatti, ne dà una versione attenuata ragion per cui chiede la riforma delle sanzioni applicate.

La Commissione, esaminato il referto di gara, che è fonte privilegiata in relazione al comportamento dei tesserati ed ai fatti accaduti, rileva che l'arbitro è stato oggetto di un comportamento violento ed aggressivo da parte del giocatore Privitera Santo. In particolare costui ha afferrato la mano del direttore di gara per impedirgli di procedere all'espulsione accompagnando tale gesto con frasi minacciose ed offensive. Appare, pertanto, correttamente dimensionata la sanzione irrogata al predetto.

Di contro, la Commissione, rileva che il giocatore Signorelli Pasquale risulta avere colpito, a gioco fermo, l'assistente arbitro con una manata che gli faceva cadere la bandierina; nel contempo il giocatore profferiva una frase offensiva nei suoi riguardi.

In relazione a quanto sopra si ritiene che sia commisurata a detta fattispecie una sanzione che va quantificata come in dispositivo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento dell'appello proposto determina la squalifica del calciatore Signorelli Pasquale in sei giornate di gara.

Conferma la sanzione della squalifica di sei giornate di gara a carico del calciatore Privitera Santo.

Dispone non addebitarsi la tassa reclamo.

SS IMBRO' MERACO (Sr) Avverso squalifica per sette gare a carico del calciatore La Rosa Sebastiano, tre gare a carico dei calciatori Conti Claudio e Melluzzo Cristian, nonché ammenda di € 50,00 a carico della società – Gara Calcio a 5 Serie C/2 Pozzallo Calcio 5-Imbrò Meraco dell'08/10/2011 – Comunicato Ufficiale 106 C5 14/10/2011.

Procedimento 13/A

Avverso il provvedimento in epigrafe indicato ricorre la SS IMBRO' MERACO, la quale sostiene che quanto riportato nel referto arbitrale non corrisponde ai fatti realmente accaduti e sottolinea che *“i propri calciatori non hanno minimamente ostacolato né l'ingresso né l'uscita dell'Arbitro dagli spogliatoi, ma si sono solo limitati a chiedere chiarimenti su alcuni episodi accaduti durante la gara, senza mai minimamente offendere o minacciare il direttore di gara come risulta dalla dichiarazione rilasciata dalla società Pozzallo Calcio 5; inoltre non erano presenti sostenitori al seguito e di conseguenza non si comprende la multa addebitata alla società di € 50,00.”*

Chiede pertanto la ricorrente l'annullamento del provvedimento impugnato.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preliminarmente osserva che non sono impugnabili in alcuna sede provvedimenti pecuniari non superiori a €150,00 (art.45 comma 3 lett. d, secondo capoverso).

Nel merito, esaminati gli atti ufficiali e letti i motivi di appello, osserva che l'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. assegna piena fede al rapporto dell'Arbitro in relazione ai comportamenti dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Dunque gli atti contestati ai calciatori sanzionati dal Giudice di primo esame sono stati certamente posti in essere dai calciatori La Rosa Sebastiano, Conti Claudio e Melluzzo Cristian nei modi e nei tempi chiaramente descritti dall'arbitro nel proprio referto.

Le considerazioni opposte dalla ricorrente, che negano tutto quanto riportato in referto dall'Ufficiale di gara, non possono pertanto trovare ingresso nell'esame delle sanzioni impugnate, né può trovare ingresso a fini probatori la presunta dichiarazione rilasciata dalla società Pozzallo Calcio 5, sia perché priva di sottoscrizione, sia perché il giudizio dinanzi alla Commissione Disciplinare è basato ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del CGS solamente sugli atti ufficiali di gara o su eventuali atti di indagine della Procura Federale.

Inoltre deve essere tenuto in conto che la funzione di Capitano della squadra svolta dal calciatore La Rosa Sebastiano, ha comportato l'aggravamento della sanzione a suo carico (art.73 comma 4 NOIF).

Avuto tuttavia riguardo alle infrazioni singolarmente commesse, si decide come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la richiesta di annullamento della sanzione di €50,00 a carico della società;

riduce a sei gare la squalifica a carico del calciatore La Rosa Sebastiano (sanzione aggravata per la funzione di Capitano della squadra svolta);

riduce a due gare la squalifica a carico del calciatore Conti Claudio;

conferma la squalifica per tre gare a carico del calciatore Melluzzo Cristian.

Per l'effetto, senza addebito di tassa.

ASD PUNTO ROSA (PA) Avverso squalifica per tre gare a carico del calciatore Correnti Salvatore ed all'ammenda di €200,00 – Gara Allievi Regionali Punto Rosa – Stella D'Oriente dell'08/10/2011 – Comunicato Ufficiale 112 LND del 18/10/2011.

Procedimento 14/A

Avverso il provvedimento in epigrafe indicato ricorre l'ASD Punto Rosa sostenendo che quanto accaduto non è addebitabile a propria responsabilità avendo essa adottato tutte le precauzioni per impedire che gli spettatori potessero invadere il campo. Mentre per quanto riguarda la posizione del giocatore rileva che il gesto che lo ha portato all'espulsione è avvenuto a seguito di un fallo subito e da una successiva provocazione del giocatore avversario.

Ritenendo, pertanto, eccessiva le sanzioni applicate chiede la revoca dell'ammenda ed una riduzione della squalifica a carico del giocatore.

La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi di appello osserva preliminarmente che l'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. assegna piena fede al rapporto dell'Arbitro in relazione ai comportamenti dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare ed in ordine ai fatti accaduti in sua presenza.

Ciò posto la società reclamante non nega l'episodio relativo all'invasione di campo da parte di un sostenitore che ha minacciato il direttore di gara, fatto per il quale, comunque, ne deve rispondere a titolo di responsabilità oggettiva diretta in quanto essendo società ospitante era responsabile delle misure d'ordine necessarie.

In conseguenza di ciò questa Commissione ritiene di dovere accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre l'ammenda ad € 100,00.

Per quanto riguarda, invece, la posizione del giocatore risulta provato che questi ha reagito ad una scorrettezza di un avversario, senza che tale reazione abbia provocato danni a quest'ultimo, per cui appare equo ridurre la squalifica a due giornate

P.Q.M.

Applica alla Società ASD Punto Rosa l'ammenda di € 100,00 e riduce la squalifica del giocatore Correnti Salvatore (ASD Punto Rosa) a due giornate.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo.

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Felice Blando e Prof. Ugo Caldarella, Componenti, con l'assistenza del Sig. Giovanni Griffo, Segretario, e con l'intervento dell'Avv. Giulia Saitta, Sostituto Procuratore Federale, si è riunita il giorno 25 Ottobre 2011 ed ha assunto le seguenti decisioni:

APPELLO DEL SIG.TERRANA ROSARIO

Procedimento n.25/B

Con atto di appello debitamente notificato il sig. Terrana Rosario con atto inviato a mezzo raccomandata a.r. del 14.09.2011 ha impugnato la decisione resa dal Giudice territoriale di questo Comitato Regionale, pubblicata sul C.U. n.31 del 30/08/2011, che ha accolto la richiesta di preclusione nei ranghi formulata dalla Procura Federale giusto quanto disposto con decisione resa dal medesimo giudice in data 16/05/2007 (CU n.52) il quale aveva squalificato il Terrana fino al 13 maggio 2012 con proposta di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria in ragione del grave atto di violenza perpetrato in danno dell'arbitro e di un assistente arbitro.

All'udienza fissata la Commissione Disciplinare Territoriale ha rilevato che all'atto di appello non era allegata la ricevuta della raccomandata attestante l'invio del predetto atto alla Procura Federale per cui, nulla opponendo quest'ultima, l'udienza veniva rinviata alla data odierna per l'acquisizione di detto documento.

All'udienza odierna il sig Terrana Rosario assistito dagli avvocati Vazzana e Contarino del Foro di Termini Imerese ha prodotto la ricevuta della raccomandata n.139407924295 del 20/09/2011 diretta alla Federazione Italiana Gioco Calcio con sede in Roma Via G. Allegri n.14 ed ha insistito nei motivi di appello.

La Procura Federale nella persona dell'Avv. Giulia Saitta ha concluso per il rigetto dell'appello proposto in quanto inammissibile.

La Commissione Disciplinare Territoriale osserva in via preliminare che l'odierno procedimento risulta regolato dalla delibera del Consiglio Federale pubblicata sul comunicato ufficiale n.143/A del 3.3.2011 e rileva che l'appello è inammissibile in quanto la raccomandata è stata irrualmente inviata alla F.I.G.C. con sede in Roma Via G. Allegri 14 in data 20/09/2011 così venendosi a violare il disposto dell'art. 33 punto 5 del CGS il quale prevede specificatamente che i ricorsi debbano essere inviati contestualmente oltre che all'Organo competente anche alla controparte.

Nella fattispecie concreta la controparte va individuata non già nella F.I.G.C. ma bensì nella Procura Federale che è organo distinto dal primo.

La conseguenza della inammissibilità preclude ogni valutazione in ordine al merito della questione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'appello.

La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.

Il Presidente della C.D.T.
Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 25/10/2011

Il Segretario
Maria Gatto

Il Presidente
Sandro Morgana